



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

**ORIGINALE**

**N. 24 /Reg. Provv. Sindacali**

**OGGETTO**  
**ORDINANZA LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE**

***IL SINDACO***

**VISTA** la nota del gestore dell'Autorità Idrica Toscana pervenuta a questa Amministrazione in data 03.06.2002 prot. 5287 ;

**VISTO** il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008("Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi del Gestore del Servizio Idrico Integrato"), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

**VISTA** la L. R. 69/2011 istituita dell'Autorità Idrica Toscana, che agli artt. 10 e 27 attribuisce all'AIT le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

**PRESO ATTO** che nella stessa nota sopra citata, viene segnalata la necessita di provvedere all'emanazione di specifica ordinanza di limitazione dell'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari ed igienici;

**PRESO ATTO** di quanto sopra riportato e considerato che durante il periodo estivo, con il notevole aumento dei consumi legato all'innalzamento delle temperature e l'ulteriore riduzione delle risorse idriche disponibili, si potrebbero verificare problematiche per l'approvvigionamento e la distribuzione idrica;

**CONSIDERATO:**

- che, l'acqua proveniente dall'acquedotto pubblico viene normalmente distribuita per i soli scopi domestici (potabile, cucina, servizi igienici e simili);
- che, in funzione di quanto sopra detto, si rende necessario emanare specifico provvedimento per garantire il corretto uso dell'acqua del servizio pubblico, allo





**COMUNE DI RUFINA**

**Provincia di Firenze**

scopò di consentire la razionale distribuzione a tutti gli utenti per gli usi essenziali ed impedire gli usi impropri;

**RITENUTO** quindi opportuno assumere urgenti provvedimenti in merito, così come indicato anche dal gestore del servizio idrico Publiacqua S.p.A. con la citata nota del 24.07.2019;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**VISTA** la legge Regionale n. 58 del 19.11.2001;

**VISTO** il DPGRT n. 29/R del 26.05.2008;

**VISTO** l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

con decorrenza immediata e fino al giorno **30 SETTEMBRE 2020**, su tutto il territorio comunale, **È VIETATO A CHIUNQUE L'USO DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI.**

**VIETA**

1) L'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per le seguenti attività:

- lavaggio dei cortili e piazzali;
- lavaggio domestico dei veicoli a motore;
- innaffiamento dei giardini prati ed orti;
- riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
- ogni altro uso diverso da quello domestico.

2) Sono escluse dal divieto di cui al precedente punto 1. le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l'utente e l'ente erogatore, con particolare riferimento a:

- servizi pubblici di igiene urbana compreso i lavaggi pubblici autorizzati
- soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività;
- autolavaggi autorizzati;
- lavaggio di vetture ad uso pubblico.

**AVVERTE**

Gli interessati che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata con legge 21 luglio 2000 n. 205 al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni da quello in cui ne abbiano ricevuto la notifica o ne abbiano comunque piena conoscenza o in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**INFORMA**





**COMUNE DI RUFINA**

**Provincia di Firenze**

Ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo € 100,00 ad € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Durante il periodo di validità della presente Ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti dal Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei quali la Polizia Locale e gli altri organi accertatori sono tenuti a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex-art. 16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento il P. Ed. Gino Becherini.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per giorni 15 e che ne sia data ampia diffusione sul territorio Comunale;

L'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Firenze;
- Autorità Idrica Toscana;
- Comando Polizia Locale;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali
- Gestore del servizio Idrico Integrato Publiacqua S.P.A.

#### **DA' MANDATO**

A chiunque spetti far osservare il presente atto, e indicati nel controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 02-07-20

**SINDACO  
MAIDA VITO**

La firma è stata apposta in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).



